




Di. 10/10/01
20/11/2001

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici
SAUS - Ufficio VI

Prot. n. *3618*
Del. *23 OTT. 2002*

AI RETTORI
DELLE UNIVERSITÀ
LORO SEDI



OGGETTO: Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale.
D.P.R. 328/2001

Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti in ordine all'applicazione del D.P.R. 328/2001 nella parte relativa alla professione di assistente sociale.

Si precisa preliminarmente che all'art.22, comma 3, del citato D.P.R., per un mero errore materiale, si fa riferimento all'art.20, comma 2. Deve invece intendersi "art. 21, comma 2".

Possono pertanto accedere agli esami di Stato per l'iscrizione alla sezione A dell'albo degli assistenti sociali coloro che sono iscritti allo stesso albo da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del D.P.R. 328/2001 e che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni previste dall'art. 21 per l'accesso alla sezione B.

Ovviamente non è necessario che abbiano svolto tutte le funzioni elencate né che le abbiano svolte in maniera continuativa purché il computo complessivo risulti corrispondere a cinque anni.

Si precisa inoltre che l'art. 24 relativo a "norme finali e transitorie" riguarda l'iscrizione automatica alla sezione A di coloro che sono in possesso della laurea sperimentale in servizi sociali e di coloro che, alla data di entrata in vigore del regolamento, abbiano svolto per almeno cinque anni funzioni dirigenziali.

Si fa presente infine che le Università indicate come sedi di uno specifico esame di Stato debbono assicurare ai candidati lo svolgimento del corrispondente esame sia per l'accesso alla sezione A sia alla sezione B a prescindere dalla circostanza che abbiano attivato o meno la relativa laurea specialistica.

Si conferma inoltre che, nelle more dell'emanazione di un regolamento che disciplini la composizione di due diverse commissioni esaminatrici per l'accesso alle due distinte sezioni dell'albo, la stessa commissione sarà chiamata ad esaminare sia i candidati per l'accesso alla sezione A, sia quelli per la sezione B.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonello Masia)

[Handwritten signature]